Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione concernenti l'assolvimento e lo svolgimento dei corsi della protezione civile (ICPC)

del 12 dicembre 2003

L'Ufficio federale della protezione della popolazione,

visti l'articolo 39 capoverso 1 e l'articolo 75 della Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 4 ottobre 2002[1],

emana le seguenti istruzioni:

Art. 1 Scopo

Le presenti istruzioni fungono da base per garantire un'istruzione unitaria in seno alla protezione civile.

Art. 2 Corsi della protezione civile

1 Gli iter d'istruzione della protezione civile sono definiti nell'appendice.

2 I Cantoni possono fissare condizioni d'ammissione supplementari, come ad esempio ammissione di altri titolari di funzione o numero di corsi di ripetizione frequentati.

3 I Cantoni definiscono gli iter d'istruzione per ulteriori funzioni in seno alla protezione civile.

4 I membri delle organizzazioni partner nella protezione della popolazione possono partecipare ai corsi della protezione civile.

Art. 3 Iter d'istruzione abbreviati

In casi fondati, i Cantoni possono abbreviare gli iter d'istruzione.

Art. 4 Insegnamento

Le documentazioni per capiclasse emanate dall'Ufficio federale della protezione della popolazione fungono da base per garantire un insegnamento unitario. Gli obiettivi didattici, il volume e la struttura della materia, le indicazioni concernenti il metodo d'insegnamento e l'impiego dei sussidi didattici messi a disposizione vanno considerati come semplici raccomandazioni.

[1] …

Art. 5 Disposizioni finali

[1] Le istruzioni dell'Ufficio federale della protezione civile concernenti l'assolvimento e lo svolgimento dei corsi della protezione civile del 19 ottobre 1994[2] sono abrogate.

[2] Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

Il direttore

Willi Scholl

Appendice

Iter d'istruzione della protezione civile

[2] FIPC **66** 139